



L'ALTRA SICILIA

Associazione "al servizio della Sicilia e dei Siciliani"

Proposta di legge di iniziativa popolare

"LINGUA, CULTURA E MEDIA SICILIANI" (ART.12 DELLO STATUTO)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Premesso che:

all'assemblea Regionale Siciliana, non è la prima volta che nella storia della Nostra Autonomia viene presentata una legge a tutela della lingua siciliana, come della letteratura ed in genere della cultura ricchissima della Nostra Isola.

Ma intanto perché una legge sulla "Lingua Siciliana"? E poi è davvero una lingua il Siciliano o è corretto inquadrarlo come un "dialetto" della lingua italiana?

La legislazione statale non riconosce ad oggi al Siciliano il rango di lingua minoritaria mentre tale qualifica gli viene riconosciuta dall'Unesco e da importanti autorità in campo internazionale, quali l'Organizzazione Internazionale per le Standardizzazioni (ISO) che la ha dotata di un proprio codice ISO 639-2 e ISO 639-3 di tre lettere (SCN), codici riservati alle "lingue".

A parte il fatto che anche i cosiddetti "dialetti" potrebbero essere oggetto di tutela, seppure ad evidenza minore, e sebbene tale tutela non si sia mai registrata in 60 anni di Autonomia Speciale della Sicilia, è certo che la qualifica di "lingua" avrebbe implicazioni politiche, di principio e pratiche, del massimo rilievo. E poi la nostra proposta, brevemente detta sulla "Lingua, Cultura e Media Siciliani", ha uno spettro più ampio di quello strettamente linguistico, comprendendo anche gli aspetti letterari, culturali e sociali specifici della Sicilia, oggi tanto totalmente ignorati nella scuola e nel "paese legale", quanto profondamente radicati nel "paese reale".

La distinzione tra lingua e dialetto segue criteri linguistici e criteri politici.

Da un punto di vista linguistico non si può più parlare di dialetto quando la fonetica, il lessico, la morfologia, la sintassi sono talmente "autonomi", per origine, per evoluzione, per reciproca comprensione, dalla lingua madre, da poter parlare di una vera e propria lingua a sé.

A metà tra il dialetto e la lingua si pone la "variante" linguistica, quando un'unica lingua presenta varianti regionali così marcate da non poter essere misconosciute sia pure all'interno di una strutturale unità linguistica. Secondo questo criterio - ripetiamo puramente glottologico - l'Italia, oltre alle minoranze esplicitamente riconosciute come tali (le "alloglotte" soprattutto, ma anche quelle che parlano la lingua sarda, nelle sue quattro "varianti", e la lingua ladina, nelle sue due o tre "varianti", queste fino a non molti anni fa considerate solo "dialetti" dell'italiano), dovrebbe essere suddivisa in tre aree cui corrispondono altrettante vere e proprie lingue:

1. la lingua gallo-italica, nelle sue diverse varianti regionali, a loro volta divise in numerosi dialetti;
2. la lingua italiana vera e propria, nelle tre varianti, toscana o standard, romana o centrale, napoletana o meridionale, a loro volta divise in diverse parlate o dialetti;
3. la lingua siculo-calabrese o siciliana, divisa nelle tre varianti, siciliana propriamente detta, calabrese e salentina; questa è all'interno più unitaria e può, al massimo, essere divisa in "parlate" (qualcosa meno di un dialetto poiché le uniche differenze sono fonetiche e di una modestissima parte del lessico).



L'ALTRA SICILIA

Associazione "al servizio della Sicilia e dei Siciliani"

Secondo un criterio schiettamente linguistico, quindi, il Siciliano esiste ed è addirittura parlato fino a Cosenza e Brindisi (un po' come il Catalano, in alcune varianti, è parlato pure nel País Valenciano e nelle Baleari, cioè fuori dalla Catalogna).

Da un punto di vista "politico" un dialetto - per dirla con Chomski - è una "lingua che ha perso la guerra" e in tal senso il Siciliano potrebbe anche essere definito tale. Da quando fece la sua prima comparsa letteraria (XIII secolo) fino a una buona metà del XVI secolo il Siciliano era l'unica lingua nazionale della Sicilia, usato nella letteratura e poi progressivamente anche come lingua amministrativa al posto del latino che lentamente regrediva o, addirittura, talvolta del greco. La mancanza di piena indipendenza politica del Regno di Sicilia e l'orientamento da parte dei monarchi spagnoli a semplificare i rapporti con i possedimenti italiani, favorirono l'introduzione dell'italiano (frammisto al siciliano) come lingua amministrativa e talvolta addirittura del Castigliano.

L'italianizzazione della Sicilia è proceduta lentamente ma regolarmente, rafforzandosi nel XVIII secolo, ma fino a tutto lo stesso secolo la letteratura siciliana restò trilingue (latina, siciliana e italiana) e solo nel 1812 l'italiano divenne definitivamente ex lege lingua ufficiale dello stato di Sicilia. Nonostante ciò, la letteratura siciliana continuò a prosperare ben oltre quella data e, grosso modo fino al 1860, presentava una grafia ed una grammatica unitaria che rendeva difficile identificare la provenienza degli autori che scrivevano in Siciliano.

Dopo quella data cruciale per la nostra storia, il Siciliano cessò di essere considerato anche soltanto una lingua "nazionale" minore e regredì politicamente a semplice dialetto. Per conseguenza cominciò a non essere più scritto secondo il criterio etimologico ma secondo quello fonologico che, esaltando le differenze tra parlata e parlata, radicò convinzione che non esistesse "uno" ma tanti siciliani quanti i comuni dell'isola. Ciononostante il Siciliano restò quale unica o quasi unica lingua parlata in Sicilia fino all'avvento della scolarizzazione di massa, della radio e della televisione italiana che hanno, per la prima volta nella nostra storia, fatto parlare l'italiano ai siciliani.

Oggi, nonostante una grande vitalità spontanea mostrata dal Siciliano, la lingua dei nostri padri è potenzialmente minacciata di estinzione e, con essa, un patrimonio di civiltà dal valore inestimabile. Ma è proprio vero che abbiamo perso la guerra?

La conquista dell'Autonomia non ha esplicitato rivendicazioni linguistiche, ma non le ha neanche inibite. La Sicilia ha competenze esclusive in materia di istruzione elementare (oggi rectius "di base") ed ampie competenze anche negli altri gradi d'istruzione.

Oggi la principale minaccia che insidia il Siciliano è il diffuso pregiudizio che il parlarlo sia segno di status sociale inferiore o di ignoranza o di arretratezza ed è pietoso talvolta assistere allo sforzo di genitori, spesso tra loro apertamente siculofoni, di evitare accuratamente ogni espressione siciliana quando parlano con i figli.

Si tratta di un vero e proprio genocidio culturale che fa da premessa al genocidio politico di una comunità naturalmente, storicamente e strutturalmente autonoma qual è quella siciliana.

A nostro avviso la migliore difesa del Siciliano, nel pieno rispetto della ufficialità della prima lingua, l'Italiano, segno tangibile dell'unità dello Stato, e considerate le prerogative legislative riconosciute dagli artt. 14 e 16 dello Statuto, nonché dei relativi decreti attuativi, sia quella di agire proprio sul riconoscimento dello "status" di lingua scritta al medesimo e, in particolare, attraverso i seguenti tre interventi:

1. introduzione dello studio della lingua, della letteratura e della civiltà siciliana nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado;



L'ALTRA SICILIA

Associazione "al servizio della Sicilia e dei Siciliani"

- 2. introduzione del bilinguismo nella legislazione, nel linguaggio della pubblica amministrazione e nelle insegne rivolte al pubblico;**
- 3. istituzione di un servizio radiotelevisivo pubblico regionale che dedichi un numero minimo di ore di programmazione alla lingua siciliana.**

Art. 1

1. "E' costituita una Commissione Linguistica per il Siciliano, composta da 9 persone, designate dal Governo regionale tra i più insigni studiosi della lingua siciliana, con il compito di redigere:"

- a) un manuale di ortofonia e ortografia standard del siciliano;**
- b) un vocabolario fondamentale della lingua siciliana con un lessico non significativamente inferiore per numero a quello dei corrispondenti dizionari della lingua italiana;**
- c) una grammatica standard della lingua siciliana che comprenda la morfologia e la sintassi, nonché le espressioni stilistiche idiomatiche più caratteristiche del Siciliano.**

2. La Commissione opererà per un decennio dalla sua istituzione ed organizzerà in piena autonomia i propri lavori; deve sin dalla sua istituzione, pubblicare delle direttive provvisorie che rendano possibile l'applicazione della presente legge.

3. Nella piena autonomia scientifica dei suoi componenti la Commissione dovrà rispettare i seguenti indirizzi:

- a) l'ortografia del siciliano deve essere etimologica, sia pure con alcune convenzioni fonetiche, quando queste corrispondano a pronunce generalizzate nell'isola, razionale e, laddove possibile, semplice; deve prescindere da quanto fissato dall'ortografia italiana;**
- b) il siciliano standard non deve essere né troppo rigido rispetto alle varianti esistenti né troppo flessibile, indicando, per ogni questione aperta, le soluzioni standard, di cui alcune consigliate, quelle ammesse ma non standard e quelle vernacolari o non ammesse;**
- c) il siciliano standard deve tenere nel massimo conto il siciliano letterario per i registri più formali ma accettare una versione colloquiale o più moderna per i registri meno formali;**
- d) quando si deve scegliere tra più soluzioni e quando la tradizione letteraria non sovvenga si dovrà scegliere la più diffusa, ferma restando la possibilità di registrare, come sopra riportato, le soluzioni non standard ma comunque ammesse;**
- e) la standardizzazione deve essere massima in relazione alla struttura morfologico-grammaticale ed al lessico "grammaticale", ovvero articoli, pronomi, aggettivi non qualificativi, verbi ausiliari e servili, avverbi, preposizioni, congiunzioni, rifuggendo tanto da solecismi o idiotismi quanto da troppo recenti assimilazioni alla lingua italiana;**

f) nel lessico non "grammaticale", ovvero nomi, aggettivi qualificativi, verbi non ausiliari o servili, si deve sempre preferire il termine siciliano, anche se relativamente desueto dal parlare comune, rispetto al calco dalla lingua italiana ovvero si deve attribuire contenuto semantico diverso ai due termini corrispondenti.

4. La Commissione produrrà volumi completi che riportano le soluzioni individuate e più concisi prontuari didattici destinati alla divulgazione.

5. Alla cessazione dei lavori della Commissione la Regione potrà costituire un'Accademia Linguistica Siciliana "Giovanni Meli" con compiti adeguati al monitoraggio di una lingua ormai pienamente vivente.

Art. 2

1. Presso tutte le Facoltà di Lettere e presso tutti i centri linguistici d'ateneo è attivato l'insegnamento di Lingua Siciliana.

Art. 3



L'ALTRA SICILIA

Associazione "al servizio della Sicilia e dei Siciliani"

1. Ad iniziare dal secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla promulgazione della presente legge nelle scuole primarie dell'Isola è obbligatorio l'insegnamento della lingua, della letteratura, della civiltà di Sicilia nonché quello della storia di Sicilia.
2. L'insegnamento di lingua, letteratura e civiltà di Sicilia dev'essere pari a tre ore settimanali ed essere recuperato da altre attività curriculari secondo quanto sarà stabilito con decreto dell'Assessore regionale ai beni culturali ed ambientali e per la Pubblica Istruzione.
3. L'insegnamento di Storia di Sicilia dev'essere pari a 2 ore settimanali ed aggiuntivo rispetto ad altre attività curriculari.
4. Nell'ultimo anno della scuola primaria è introdotto lo studio dello Statuto della Regione Siciliana.

Art. 4

1. In tutte le scuole secondarie di ogni ordine e grado è inserito un insegnamento di tre ore settimanali di lingua e civiltà siciliana; nelle scuole ad indirizzo umanistico tale insegnamento è sostituito da un insegnamento settimanale di quattro ore di lingua e letteratura siciliana.
2. In tutte le scuole secondarie di ogni ordine e grado è inserito un insegnamento di tre ore settimanali di Storia di Sicilia; in tutti i programmi di educazione civica è inserito lo studio dello Statuto della Regione Siciliana.
3. Nelle scuole secondarie ad indirizzo giuridico ed economico gli insegnamenti di diritto dovranno contenere una parte relativa al diritto pubblico costituzionale ed amministrativo siciliano.
4. L'Assessore regionale ai beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Ministro della Pubblica Istruzione, emanerà un regolamento attuativo per il presente articolo.

Art. 5

1. Ai superiori insegnamenti provvedono, ove possibile, maestri e professori della stessa scuola.
2. I direttori didattici all'inizio dell'anno scolastico stabiliscono giorni ed ore destinate ai suddetti insegnamenti.
3. Ove non si possa provvedere con il personale insegnante della stessa scuola, possono essere autorizzate da parte dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, su motivata richiesta, supplenze esterne.
4. Ogni altra norma attuativa è disposta dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Art.6

1. All'applicazione delle norme degli articoli da 1 a 5 provvede con proprio decreto l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione dell'Assemblea Regionale.

Art. 7

1. L'italiano e il siciliano sono entrambe lingue ufficiali della Regione Siciliana.
2. Le leggi e i regolamenti della Regione Siciliana sono redatti in lingua italiana ed in lingua siciliana; della legislazione previgente solo lo Statuto sarà tradotto in lingua siciliana.
3. I provvedimenti amministrativi della Regione, dei suoi organi, degli enti locali e degli enti pubblici siciliani, saranno redatti obbligatoriamente nelle due lingue ufficiali, decorso un periodo transitorio ed applicazioni sperimentali secondo le norme attuative della presente legge.
4. Le pubbliche amministrazioni, nella corrispondenza con i cittadini, e negli avvisi pubblici, useranno obbligatoriamente le due lingue ufficiali.



L'ALTRA SICILIA

Associazione "al servizio della Sicilia e dei Siciliani"

5. Tutte le insegne dei pubblici uffici, i segnali stradali e le indicazioni nei locali pubblici, nei servizi pubblici e nei locali aperti al pubblico saranno obbligatoriamente scritte nelle due lingue ufficiali; la Regione potrà adottare misure incentivanti nei confronti di quelle imprese che porranno l'indicazione della merce esposta o di beni e servizi indicati nei cataloghi in lingua siciliana.

6. La Regione potrà emanare regolamenti per il trilinguismo unicamente per i comuni di origine albanese o galloitalica.

Art. 8

1. La Regione Siciliana si dota di un proprio servizio radiotelevisivo pubblico autofinanziato per i nove decimi dalla raccolta pubblicitaria.

2. Detto servizio pubblico non potrà eccedere una quota di ascolti superiore al quaranta per cento su base regionale; si provvede ogni triennio alla verifica di tali risultati.

3. Il servizio radiotelevisivo sarà esercitato per mezzo di una speciale società di capitali le cui quote saranno per metà di proprietà della Regione e per metà dei Comuni in ragione di una ponderazione che tenga conto della popolazione, dell'estensione e del reddito dei diversi Comuni; si procederà ad una revisione triennale di tale ponderazione di quote; il consiglio di amministrazione, con mandato quadriennale, sarà composto da sette componenti così designati:

a) uno dal Presidente dell'Assemblea Regionale, con funzioni di presidente della società;

b) due dall'Assemblea in modo che almeno uno non sia espressione della maggioranza di governo;

c) tre dai Comuni a maggioranza delle quote da essi detenute;

d) uno dalle associazioni dei siciliani non residenti nel territorio della Regione.

4. Il servizio pubblico radiotelevisivo siciliano dedicherà non meno di un terzo del proprio palinsesto alle trasmissioni in lingua siciliana o sulla lingua siciliana o di educazione alla lingua siciliana, ivi comprese le produzioni tradotte o con i sottotitoli.

5. Il servizio pubblico radiotelevisivo siciliano sarà ispirato al pluralismo delle opinioni, alla democrazia ed ai valori di cui ai principi fondamentali della Costituzione; le finalità pubbliche non dovranno trascurare quelle commerciali necessarie a garantire l'autofinanziamento dell'ente.

6. Il servizio pubblico radiotelevisivo siciliano avrà un palinsesto per almeno la metà di produzione propria o realizzata in Sicilia.

7. Le norme attuative del presente articolo e del precedente saranno approvate con decreto del Presidente della Regione, sentite le competenti Commissioni dell'Assemblea Regionale.

Art. 9

1. All'onere derivante dalla presente legge previsto in euro 10 milioni si provvede con i fondi del capitolo di bilancio destinato a nuove iniziative legislative; in caso di incapienza potranno essere distolti fondi dai capitoli per trasferimenti ad enti o istituzioni culturali o per la formazione professionale, con preferenza per questi ultimi, nella prospettiva di una razionalizzazione degli interventi nel settore.

2. Potranno, laddove gli oneri derivassero da esigenze di organico, utilizzarsi con trasferimento dipendenti in eccedenza presso altre amministrazioni della Regione o in enti che dipendono dalla Regione per il loro sostentamento ovvero anche mediante procedure concordate con le rappresentanze sindacali; tali trasferimenti dovranno in ogni caso essere funzionali all'attività da svolgere.

Art. 10

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.